



113v
Sup. 6. dice che si vendino tutte l'entrare della città a un solo, si-
come è stato ordinato negli altri castelli, con questa condizione
che il depositario quello che terrà li denari no debbia
pagar nient' altri che di comiti: e se pagerà, paghi alle
spese sue, e quelli che sono debitori se pagaranno in
altro mani no se li facino boni, et siano mal pagati: et se
li sig. Priori per tpe contravveniano pagano di pena
cinquanta soldi per ciascuno, —

Sup. 7. omittit
Sup. 8. dice che li sig. Priori facino quello che li par' meglio fatto, —
Sup. 9. dice che li sig. Priori, me Amilao testij, me Giovanni d'archo,
me Auselio polidoro, et me Giovanni d'adulfo et d'intermentot
S. Podestà vadino a veder' attorno alle mura et
procedino a quello che meglio li parerà, —

Sup. 10. dice che li sig. Priori insieme co li sop. homini facino
quanto li parerà, —

Sup. 11. dice che li sig. Priori insieme co li sop. homini habino la
autorità medesima

Sup. 12. dice che li sig. Priori facino una lista di tutti quelli che li
parerà necessarii, et chi no ha l'archibugio li facino
comprar, et quelli forgiu che lo compino, —

Sup. 13. dice che il Pellicardo sia obligato a tener' cinquanta libbre di
polvere, —

Sup. 14. dice che li sig. Priori facino comprar' un' camuro, —